



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 24/03/2023

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO.**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:55 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
PINI ILARIA	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

**Visto** il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

**Rilevato** che il citato punto 5.2 dispone che l'Organo di Revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

**Visti** gli orientamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti relativamente alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell'ente locale (tra gli altri, Parere 240/2017 della Sezione Campania, Parere 40/2020 della Sezione Marche e Parere 69/2020 della Sezione Lombardia);

**Preso atto** dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

**Ritenuto** opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

**Preso atto** che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

**Vista** la nota del Responsabile dell'Area Amministrativa Prot. n.2481 del 20.02.2023 e successiva nota Prot. n.3604 del 17.03.2023, con le quali viene individuato, tra tutti i contenziosi in essere, in base al valore di ciascuna causa e della probabilità di soccombenza, come ad alto rischio di soccombenza, il contenzioso in essere tra comune di Campo nell'Elba e la Soc. Hotel La Stella Srl chiedendo lo stanziamento nel Fondo Rischi Spese Legali per un importo pari ad € 14.591,23;

**Dato atto**, dunque, che lo stanziamento nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, in sede di predisposizione, per il fondo contenzioso di cui alla missione 20, programma 3, titolo I, Fondo Rischi Spese Legali, prevede un importo di € 14.591,23;

**Dato atto** che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2023, nonché durante il corso dell'esercizio 2023 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili degli Uffici Competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti;

### **DELIBERA**

- 1 di prendere atto delle comunicazioni dell'Area Amministrativa Prot. n.2481 del 20.02.2023 e Prot. n.3604 del 17.03.2023, di specifica indicazione del contenzioso con alta probabilità di soccombenza identificato con la causa tra il Comune di Campo nell'Elba e la Soc. Hotel La Stella Srl, per un valore della causa corrispondente ad € 14.591,23;
- 2 di dare atto che, in considerazione del contenzioso in essere di cui al punto 1, il Fondo Rischi Spese Legali da appostare nel Bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023, in corso di predisposizione deve essere pari ad euro 14.591,23;
- 3 di dare atto che il Fondo di cui alla presente deliberazione sarà aggiornato in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2023, nonché durante il corso dell'esercizio 2023 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
- 4 di trasmettere la presente Deliberazione all'Organo di Revisione;
- 5 di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine in funzione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 16 del 24.03.2023

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA